

# CASAGIT SALUTE SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO DEI GIORNALISTI ITALIANI "ANGIOLO BERTI"

## REGOLAMENTO ELETTORALE

### TITOLO I – ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

#### INDIZIONE Art. 1 - DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione uscente, entro il 1° marzo dell'anno in cui si conclude il mandato degli Organi Sociali, fissa i giorni per lo svolgimento delle elezioni e definisce le modalità per l'esercizio del voto in forma elettronica con la possibilità di prevedere un giorno specifico per l'esercizio del diritto di voto con postazione assistita presso le consulte regionali.
2. Le elezioni devono tenersi in un periodo compreso tra il 1° e il 10 giugno.

#### Art. 2 - ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Con le elezioni si provvede al rinnovo:
  - a. dei rappresentanti dei Soci in Assemblea Nazionale;
  - b. dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - c. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Vice Presidenti;
  - d. dei membri del Collegio dei Probiviri;
  - e. del Fiduciario presso ciascuna consulta regionale.
2. L'elezione dei rappresentanti dei Soci in Assemblea Nazionale avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto elettronico. Non è ammesso il voto per delega. Dei rappresentanti dei Soci in Assemblea Nazionale:
  - a. 80 sono eletti nell'ambito dell'elenco elettorale dei *Soci ordinari*, mediante espressione di voto degli elettori indicati nel medesimo elenco. Essi rappresentano gli iscritti in ciascuna circoscrizione in base alle modalità di ripartizione indicati al successivo art. 9;
  - b. 1 è eletto nell'ambito dell'elenco elettorale dei *Soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo a adesione individuale*, mediante espressione di voto degli elettori indicati nel medesimo elenco. Egli rappresenta gli iscritti al fondo sanitario integrativo a adesione individuale.
  - c. 1 è eletto nell'ambito dell'elenco elettorale dei *Soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo a adesione collettiva*, mediante espressione di voto degli elettori indicati nel medesimo elenco. Egli rappresenta gli iscritti al fondo sanitario integrativo a adesione collettiva.
3. L'elezione degli 11 membri componenti il Consiglio di Amministrazione avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto espresso dai rappresentanti dei Soci in Assemblea Nazionale. L'espressione di voto può avvenire in modalità tradizionale con schede cartacee o mediante voto elettronico. Sono eleggibili al Consiglio di Amministrazione tutti i rappresentanti dei Soci in Assemblea Nazionale.
4. L'elezione dei 5 membri componenti il Collegio dei Probiviri avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto espresso dai rappresentanti dei Soci eletti in Assemblea Nazionale. L'espressione di voto può avvenire in modalità tradizionale con schede cartacee o mediante voto elettronico. Sono eleggibili al Collegio dei Probiviri ex amministratori, ex sindaci o ex fiduciari, della Casagit ovvero della Mutua, nella misura massima di un membro per ciascuna circoscrizione. Per le elezioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo l'Assemblea Nazionale 5. è convocata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, dal Presidente uscente. La convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dall'elezione dell'Assemblea Nazionale ovvero entro 15 giorni dalla decisione assunta dalla Commissione Elettorale a norma del successivo art. 8 comma 4 lettera e). L'Assemblea Nazionale deve adunarsi entro 15 giorni dalla sua convocazione.

6. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei due Vice Presidenti avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto espresso dagli 11 membri del Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea Nazionale come meglio indicato all'art. 19 comma 1 dello Statuto.

7. La designazione del Fiduciario avviene mediante elezione in seno alla consulta regionale nel corso della prima riunione.

### **Art. 3 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI**

1. Devono essere formati tre elenchi elettorali:

a. Il primo per gli iscritti al libro soci in qualità di *Soci ordinari*. L'elenco indicherà per ciascuna circoscrizione, definita a norma dell'art. 39 dello Statuto, i Soci elettori ed eleggibili specificando per ciascuno nome, cognome e data di nascita. Per l'assegnazione di un Socio alla circoscrizione di appartenenza fa fede l'iscrizione agli albi e al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti territorialmente competente. In caso di trasferimento ad altra circoscrizione il Socio deve comunicare, mediante raccomandata o mezzo equivalente, la variazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicità dell'elenco elettorale.

I Soci che non comunicheranno la variazione di circoscrizione nei tempi previsti dovranno esercitare il diritto di voto nella circoscrizione indicata nell'elenco elettorale.

L'elenco indicherà i Soci elettori ed eleggibili specificando per ciascuno nome, cognome, data di nascita e circoscrizione d'appartenenza.

b. Il secondo per gli iscritti al libro soci in qualità di *Soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo a adesione individuale*. L'elenco indicherà i Soci elettori ed eleggibili specificando per ciascuno nome, cognome, data di nascita e fondo sanitario integrativo al quale sono iscritti a norma dell'art. 4 comma 5 lettere c) dello Statuto.

c. Il terzo per gli iscritti al libro soci in qualità di *Soci ordinari convenzionati aderenti al fondo sanitario integrativo a adesione collettiva*. L'elenco indicherà i Soci elettori ed eleggibili specificando per ciascuno nome, cognome, data di nascita e fondo sanitario integrativo al quale sono iscritti a norma dell'art. 4 comma 5 lettere a) dello Statuto.

2. Hanno diritto al voto e ad essere eletti i Soci di cui al precedente comma 1 che al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni:

a. abbiano un'anzianità di iscrizione alla mutua gli almeno 24 mesi:

b. non versino in stato di morosità o che abbiano sanato lo stato di morosità entro il 10 marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni. Tale condizione deve permanere fino alla conclusione dell'iter elettorale.

c. non versino in una delle condizioni interruttive del rapporto associativo a norma dell'articolo 6 dello Statuto fino alla chiusura delle elezioni.

3. Per la formazione degli elenchi elettorali saranno rilevanti tutte le variazioni anagrafiche rilevate con documentazione protocollata dalla direzione generale della MUTUA entro il 10 marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

### **Art. 4 - PUBBLICITÀ DEGLI ELENCHI**

1. Gli elenchi elettorali devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Mutua entro il 1° aprile dell'anno delle elezioni e per la durata di 15 giorni. Le eventuali segnalazioni da parte dei Soci, concernenti la composizione degli elenchi, devono pervenire alla Mutua entro i 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicità, per le eventuali modifiche.

### **Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. I Soci che intendono candidarsi, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, devono sottoscrivere, entro il 20 aprile dell'anno delle elezioni, la dichiarazione di candidatura.

2. La dichiarazione di candidatura sottoscritta dall'interessato e corredata di copia del documento di identità, carta di identità o passaporto, in corso di validità, deve essere presentata personalmente presso la Consulta regionale della circoscrizione di appartenenza oppure mediante PEC all'indirizzo fornito dalla Direzione Generale.

Le candidature presentate presso le singole circoscrizioni vengono trasmesse dalle consulte entro il 20 aprile alla Direzione Generale che le trasmette entro il 22 aprile alla Commissione Elettorale.

#### **Art. 6 - PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE**

1. Gli elenchi dei candidati vengono pubblicati sul sito istituzionale della Mutua entro il 22 aprile dell'anno delle elezioni e per la durata di 15 giorni.

#### **Art. 7 - RICORSI SU ELENCHI ELETTORALI E CANDIDATURE**

1. I ricorsi sugli elenchi elettorali e sulle candidature devono pervenire per iscritto alla Direzione generale della Mutua mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzo equivalente o consegna diretta entro il 7 maggio, a pena di decadenza;

2. Il ricorso è sottoposto dalla direzione generale alla Commissione Elettorale.

#### **Art. 8 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

1. La commissione è nominata dall'Assemblea Nazionale entro il 31/12 dell'anno antecedente le elezioni ed è composta da cinque membri scelti tra i Soci ordinari della Mutua, appartenenti a circoscrizioni diverse.

2. La Commissione Elettorale elegge tra i suoi membri il Presidente che presiede la prima adunanza dell'Assemblea Nazionale riunita per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Proviviri.

3. I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili.

4. La Commissione Elettorale ha i seguenti compiti:

a. controlla tutte le operazioni elettorali;

b. verifica la regolarità delle candidature ed esamina eventuali ricorsi relativi alle candidature stesse;

c. sovrintende alle operazioni di scrutinio. Sulle operazioni di voto e di scrutinio redige apposito verbale;

d. proclama gli eletti e ne dà comunicazione alla Presidenza della MUTUA e alle Consulte regionali presso ogni circoscrizione;

e. esamina le impugnative o i reclami sulle operazioni elettorali e decide in merito. La decisione sulle impugnative o sui reclami deve essere assunta entro 7 giorni, quindi entro il 14 maggio;

5. La Commissione Elettorale dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei suoi compiti.

#### **Art. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE – PARAMETRI DI RIPARTIZIONE SOCI ORDINARI**

1. Per l'elezione degli 80 membri di cui al precedente articolo 2 comma 2 punto a) si provvede:

a. All'assegnazione di 1 membro per ciascuna delle 20 circoscrizioni territoriali;

b. All'assegnazione dei rimanenti 60 membri in base al valore del *quoziente elettorale* e alla *graduatoria dei resti*.

2. Il quoziente elettorale si ricava dividendo il numero complessivo dei Soci elettori per il numero dei membri ancora da attribuire. Il risultato è arrotondato per eccesso. Il numero dei membri da attribuire a ciascuna circoscrizione è determinato dividendo il numero dei Soci elettori della circoscrizione per il quoziente elettorale. Il valore intero del risultato, senza decimali, costituisce il numero di membri attribuiti secondo il criterio del quoziente elettorale. I decimali che residuano dal quoziente elettorale

rappresentano i resti 3. che danno diritto all'attribuzione di un ulteriore membro in base alla graduatoria decrescente degli stessi e fino ad esaurimento del numero dei membri che rimangono da attribuire.

4. Le variazioni per il trasferimento da una circoscrizione all'altra, intervenute dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, non modificano il numero dei membri assegnati a ciascuna circoscrizione.

5. In ogni caso, il trasferimento del Socio ad altra circoscrizione avvenuto dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, obbliga il Socio ad esercitare il diritto di voto nella nuova circoscrizione.

#### **Art. 10 - ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE – PREFERENZE**

1. Ciascun elettore Socio ordinario:

a. Per le circoscrizioni in cui devono essere eletti tre o più rappresentanti in Assemblea Nazionale esprime un numero di preferenze pari ai due terzi del numero dei rappresentanti da eleggere, arrotondato per eccesso.

b. Per le circoscrizioni in cui devono essere eletti due rappresentanti in Assemblea Nazionale esprime un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere;

c. Per le circoscrizioni chiamate ad eleggere un solo rappresentante in Assemblea Nazionale dovrà essere espressa una preferenza per l'elezione del rappresentante in Assemblea Nazionale ed è prevista la possibilità di esprimere una preferenza aggiuntiva per l'elezione della Consulta regionale. Saranno eletti nella Consulta, secondo la graduatoria elettorale, i candidati che avranno riportato più voti.

2. Ciascun elettore Socio ordinario convenzionato esprime, nell'ambito del fondo sanitario integrativo d'appartenenza, tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Le elezioni si terranno su collegio unico nazionale.

#### **Art. 11 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PREFERENZE**

1. Per l'elezione degli 11 componenti il Consiglio di Amministrazione ogni elettore esprime, un numero di preferenze pari ai due terzi del numero dei componenti da eleggere arrotondato per eccesso.

2. Nel caso in cui venga espressa più di una preferenza entrambi i generi devono essere rappresentati; diversamente la scheda elettorale viene considerata nulla.

3. Se il risultato elettorale determina una composizione del Consiglio di Amministrazione in cui sia rappresentato un solo genere, il membro dell'Assemblea Nazionale che risulterebbe eletto con il minor numero di voti decade ed è sostituito dal rappresentante dell'altro genere che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

#### **Art. 12 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI– PREFERENZE**

1. Per l'elezione dei 3 membri effettivi del Collegio dei Probiviri ogni elettore può esprimere due preferenze.

2. Risultano eletti i tre soci più votati nella misura massima di un membro per ciascuna circoscrizione.

3. Con la stessa votazione con cui vengono eletti i tre membri effettivi, seguendo l'ordine di graduatoria, sono altresì eletti due supplenti.

#### **Art. 13 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. Le votazioni per l'elezione dell'Assemblea Nazionale hanno luogo contestualmente in tutte le circoscrizioni per quanto riguarda l'elezione degli 80 membri di cui al precedente art. 2 comma 2 lettera

a). L'elezione dei membri di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere b) e c) avviene contestualmente all'elezione degli altri 80 membri.

2. Le votazioni avvengono, in entrambi i casi, per via telematica con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3. A ciascun Socio elettore è attribuita una chiave segreta per l'accesso alla piattaforma di voto.
4. La chiave segreta è costituita da un codice utente e una password (generata dalla società cui è affidato lo sviluppo del sistema di voto elettronico) inviati al Socio in tempi diversi.
5. Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. In caso di parità risulta eletto:
  - a. Tra i Soci ordinari, il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla MUTUA e in caso di ulteriore parità il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti.
  - b. Tra i soci convenzionati, il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla MUTUA e in caso di ulteriore parità il Socio più anziano come età anagrafica.

#### **Art. 14 - RICORSI SULLE OPERAZIONI ELETTORALI**

1. I ricorsi sullo svolgimento delle elezioni devono pervenire per iscritto alla Direzione generale della Mutua mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzo equivalente o consegna diretta alla direzione generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
2. Il ricorso è sottoposto dalla Direzione generale alla Commissione Elettorale.

#### **Art. 15 - DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI SOCIALI**

1. Gli Organi Sociali durano in carica quattro anni.
2. I rappresentanti dei Soci in Assemblea Nazionale che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti secondo la graduatoria dei non eletti nello scrutinio in cui è stato eletto il rappresentante da sostituire, quindi dal primo dei non eletti.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro elezione, dall'Assemblea Nazionale successiva alla cessazione della carica.
4. I membri effettivi del Collegio dei Probiviri che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, dai supplenti secondo l'ordine della graduatoria elettorale.
5. I Soci subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo di cui entrano a far parte.
6. Qualora vengano meno per qualsiasi causa la metà più uno dei componenti di un Organo Sociale questo deve considerarsi automaticamente decaduto e si procede al suo rinnovo in base alle norme del presente Statuto.

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Se uno dei termini indicati nel presente regolamento cade in un giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno lavorativo successivo.  
Se, per ragioni straordinarie, la data delle elezioni non può essere fissata nel periodo indicato al comma 2 dell'articolo 1, si provvederà a ridefinire proporzionalmente tutte le date indicate nel presente Regolamento.